



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.4.2004  
COM(2004) 317 definitivo

2002/0061 (COD)

Proposta modificata di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250,  
paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta modificata di

## **DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

### **relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali**

#### **1. ANTEFATTI**

Trasmissione al Consiglio e al Parlamento europeo della proposta COM(2002) 119 def. 2002/0061 (COD) conformemente all'articolo 40, all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 55 del trattato CE : **7 marzo 2002.**

Parere del Comitato economico e sociale : **18 settembre 2002** – SOC/113 – CES 724/2002 def. GUUE C61 del 14.3.2003, pag. 67.

Parere del Parlamento europeo – prima lettura : **11 febbraio 2004** - C5-0113/2002

#### **2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

**Consolidamento delle direttive esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.** Sono state consolidate quindici direttive nel campo del riconoscimento delle qualifiche professionali : tre direttive del sistema generale (89/48/CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE, quest'ultima riguardante certe attività artigianali, industriali e commerciali) e dodici direttive dette "settoriali" per le professioni di medico, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e architetto.

**Contributo alla flessibilità dei mercati del lavoro, in particolare agevolando la prestazione di servizi.** Nel quadro della strategia di Lisbona a favore di un'economia europea più dinamica e più competitiva, si è proposta un'agevolazione della prestazione di servizi. L'accesso diretto alle professioni in questione, per gli operatori professionali legalmente stabiliti, in base al titolo professionale dello Stato membro d'origine, implica un grande passo avanti. A ciò fa da contraltare l'introduzione di obblighi d'informazione accresciuti tra le autorità degli Stati membri e ai cittadini.

**Semplificazione delle regole esistenti relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della gestione del sistema di riconoscimento.** Certe regole di riconoscimento sono state semplificate, sia nella formulazione che nella sostanza, per adattare dette disposizioni in particolare nella prospettiva dell'allargamento. Si tratta tra l'altro delle regole relative ai livelli di qualifica alla base del regime generale, della limitazione del riconoscimento alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri e dell'applicazione sussidiaria del regime generale a certe situazioni residue che non sono attualmente coperte né dal "Sistema generale" di riconoscimento, né dalle regole di riconoscimento automatico delle direttive dette "settoriali". D'altro canto, la proposta

introduce le piattaforme comuni, che sono meccanismi destinati ad agevolare un riconoscimento più automatico nel quadro del regime generale. Infine, regole comuni in materia di procedura di riconoscimento assicureranno una gestione più facile del sistema a livello nazionale.

**Miglioramento dell'amministrazione e dell'informazione e della consulenza offerte ai cittadini.** Meccanismi di cooperazione amministrativa potenziati, nonché strutture volte ad informare e ad assistere i cittadini assicureranno una migliore amministrazione del sistema. D'altro canto, un comitato comitatologia verrà posto in atto per aggiornare certe disposizioni tecniche della direttiva. Inoltre, la Commissione dovrà creare, collateralmente alla direttiva, un gruppo di esperti che l'assisterà e assumerà quindi le funzioni dei due comitati attuali. Un metodo flessibile di consultazione con le associazioni di categoria a livello europeo e con le istituzioni d'insegnamento interessate assicureranno il necessario apporto tecnico per la gestione del sistema. Il sistema così previsto consentirà di abrogare undici comitati e gruppi attuali.

### **3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO**

#### **3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione, nella loro integrità o riformulati per motivi puramente formali, ovvero riformulati in parte o nella sostanza (Emendamenti 31, 34, 39, 139, 55, 5, 141, 189, 87, 143, 52, 146, 136, 53, 8, 62, 63, 9, 58, 192, 193, 216, 217, 151, 12, 185, 70, 68, 207, 152, 80, 88, 90, 93, 95, 97, 161, 154, 96, 162, 102, 94, 81, 86, 159, 160, 101, 32, 89, 110, 114, 116, 26, 181, 29)**

La Commissione ha accolto, nella loro integrità o riformulati per motivi puramente formali, ovvero parzialmente nello spirito o previo adattamento, 55 emendamenti sui 125 adottati dal Parlamento europeo.

##### ***3.1.1. Disposizioni generali***

L'**emendamento 31** esclude dal campo d'applicazione della direttiva le professioni che partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Una deroga al principio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le professioni che implicino una partecipazione diretta e specifica ai pubblici poteri è prevista all'articolo 45 del trattato CE cui far riferimento il considerando 31. In tutti i casi la formulazione deve tener conto dei limiti precisi imposti dal trattato. Considerando « (31) *La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, 4, e dell'articolo 45 del trattato né delle misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori. In particolare gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni della presente direttiva alle attività che, sul loro territorio, comportano di per sé, sia pure occasionalmente, una partecipazione diretta e specifica ai pubblici poteri* ».

\*\*\*

L'**emendamento 34** specifica all'articolo 2, paragrafo 2, che il riconoscimento da parte di uno Stato membro, conformemente alla sua normativa nazionale, di un diploma acquisito in un paese terzo, non conferisce il diritto di esercitare la professione in un altro Stato membro.

Tale emendamento è coerente con l'articolo 3, paragrafo 3, della proposta, in base al quali il titolare di un diploma acquisito in un paese terzo e riconosciuto da uno Stato membro puo'

beneficiare della direttiva soltanto dopo aver esercitato la professione per tre anni in detto Stato membro. La Commissione quindi l'accoglie.

*"Articolo 2  
Campo d'applicazione*

*1. Immutato*

2. *Ogni Stato membro può permettere sul proprio territorio, secondo norme sue proprie, l'esercizio di attività professionali regolamentate a persone in possesso di titoli di formazione non ottenuti in uno Stato membro. Tale permesso non consente di esercitare in un altro Stato membro un'attività professionale regolamentata. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capitolo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capitolo.*

\*\*\*

L'**emendamento 39**, che interessa l'articolo 4, paragrafo 1, come anche parte degli **emendamenti 141 e 189**, che riguardano rispettivamente gli articoli 5 bis e 6, mirano a sottoporre il professionista migrante agli stessi obblighi cui sono assoggettati i cittadini dello Stato membro ospitante. Il considerando 3 va già in tal senso, precisando che gli obblighi possono essere imposti al migrante soltanto se soddisfano le condizioni specificate dalla Corte di Giustizia (giustificazione in base a un motivo d'interesse generale, adeguatezza per la realizzazione dell'obiettivo perseguito e proporzionalità). La formulazione dell'emendamento potrebbe comportare restrizioni sproporzionate, in particolare nel quadro della prestazione di servizi. Per evitare un conflitto con il trattato quale interpretato dalla Corte di Giustizia, è più adeguato riprendere la terminologia esistente nelle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.

L'**emendamento 139** precisa che in caso di accesso parziale alla professione nello Stato membro ospitante, vanno fornite pertinenti precisazioni in materia di titolo professionale, in modo da evitare qualsiasi fonte di confusione per il consumatore. La Commissione condivide tale approccio. Tuttavia, una simile disposizione compare già all'articolo 48, paragrafo 1, 2° comma della proposta, (cfr. posizione della Commissione sull'emendamento 112, qui di seguito), di modo che una modifica dell'articolo 4, paragrafo 3, non è necessaria.

Di conseguenza, la Commissione tiene conto degli emendamenti 39 e 139, nonché della parte corrispondente degli emendamenti 141 e 189 riformulando come segue l'articolo 4, paragrafo 1, della proposta :

*« Articolo 4  
Effetti del riconoscimento*

1. *Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini.*

*2. e 3. Immutati. »*

\*\*\*

### **3.1.2. Libera prestazione di servizi**

L'**emendamento 5** si riferisce al regime applicabile in caso di spostamento del prestatore di servizi verso lo Stato membro ospitante : scambio di informazioni tra Stati membri, iscrizione *pro forma* all'organismo professionale competente, iscrizione temporanea all'organizzazione di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante. Il regime proposto non risponde all'obiettivo di agevolazione della prestazione di servizi temporanei e occasionali. Si possono accettare soltanto i riferimenti allo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e a un'iscrizione *pro forma* presso l'organismo professionale competente a patto che quest'ultimo requisito sia limitato alle professioni della sanità : considerando «(5 bis) *Nel quadro della libera prestazione di servizi, in caso di spostamento del prestatore di servizi nel territorio di un altro Stato membro, è opportuno prevedere un sistema di scambio d'informazioni tra Stati membri e, per le professioni del settore della sanità, una informazione dell'organismo competente dello Stato membro ospitante nonché un'iscrizione pro forma all'ordine professionale o organismo analogo competente sul territorio dello Stato membro ospitante.*

L'**emendamento 55**, che introduce un articolo 9 bis, esclude i revisori legali dei conti dal titolo II relativo alla libera prestazione di servizi. La professione di revisore legale dei conti è coperta dalla direttiva 84/253/CE, che prevede l'abilitazione obbligatoria da parte delle autorità dello Stato membro ospitante. Cio' esclude effettivamente la prestazione di servizi senza controllo previo delle qualifiche. La Commissione accetta quindi questo emendamento con riserva di una formulazione più generale all'articolo 5 che consenta di tener conto dell'insieme delle professioni che beneficiano di una legislazione specifica come anche delle evoluzioni future della legislazione.

L'**emendamento 141** mira a rafforzare, in un nuovo articolo 5 bis, le condizioni che il prestatore di servizi deve soddisfare. Da un lato il prestatore deve avere le competenze necessarie per garantire la sicurezza nel suo campo professionale. Questo riferimento non è accettabile, nella misura in cui apre la via a un controllo delle qualifiche incompatibile con l'agevolazione auspicata in materia di prestazione sotto il titolo d'origine. L'emendamento introduce inoltre l'esigenza di un'iscrizione *pro forma* per assicurare il rispetto delle disposizioni disciplinari dello Stato membro ospitante per le professioni che sono oggetto di un coordinamento delle condizioni minime di formazione. Un simile obbligo può essere accettato per le professioni della sanità, tenuto conto della sensibilità di tale settore.

L'**emendamento 189** introduce all'articolo 6 il requisito, per tutte le professioni sottoposte a un regime particolare di responsabilità professionale nello Stato membro ospitante, di un'iscrizione temporanea automatica o di un'adesione *pro forma* a un ordine o a un organismo professionale dello Stato membro ospitante, per assicurare il rispetto delle disposizioni professionali e amministrative di detto Stato membro. La Commissione può accettare un simile obbligo esclusivamente per le professioni della sanità e questo unicamente nel caso di spostamento del prestatore di servizi. L'emendamento introduce anche il requisito di un'iscrizione completa presso le "autorità competenti" qualora le professioni in questione siano regolamentate nello Stato membro ospitante ma non nello Stato membro d'origine. Questa parte dell'emendamento va al di là di quanto necessario per assicurare il rispetto delle disposizioni professionali e amministrative dello Stato membro ospitante e non va nel senso auspicato dell'agevolazione delle condizioni di prestazione di servizi.

L'**emendamento 87** introduce, all'articolo 28 bis, nel titolo della direttiva consacrato allo stabilimento, disposizioni specifiche relative alla prestazione di servizi da parte dei medici. La Commissione riconosce le specificità del settore della sanità e può quindi accettare l'emendamento 87 nello spirito. Tuttavia, le stesse disposizioni sono giustificate per tutte le

professioni del settore della sanità. Per tale motivo la Commissione accetta d'inserire regole specifiche per la prestazione di servizi per tutte le professioni della sanità e questo nel titolo relativo ai servizi.

D'altro canto, l'**emendamento 143** precisa, all'articolo 6, che le informazioni richieste ai fini della prestazione di servizi sono fornite in modo semplificato e senza oneri burocratici. Questo è accettabile per la Commissione.

La Commissione accetta quindi gli emendamenti 55 e 143, in parte gli emendamenti 141 e 189, e anche l'emendamento 87 nello spirito, riformulando come segue gli articoli 5 e 6 della proposta :

#### *"Articolo 5*

##### *Principio di libera prestazione di servizi*

1. *Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario, come anche degli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per motivi relativi alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro :*
  - a) *se il prestatore risiede legalmente in uno Stato membro per esercitarvi la stessa attività professionale e*
  - b) *in caso di spostamento del prestatore, se ha esercitato tale attività per almeno due anni nello Stato membro di stabilimento quando la professione non vi è regolamentata.*
2. e 3. *Immutati.*
4. *In caso di spostamento il prestatore, che eserciti una professione nell'ambito della sanità, è soggetto alle disposizioni disciplinari in campo professionale o amministrativo dello Stato ospitante attinenti alle qualifiche professionali ».*

#### *"Articolo 6*

##### *Esenzioni*

*Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro in particolare dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:*

- a) *l'autorizzazione, l'iscrizione o l'affiliazione a un'organizzazione o a un organismo professionale. Per consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari in vigore sul territorio conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea automatica o un'adesione pro forma a un'organizzazione o a un organismo professionale, a condizione che tale misura non ritardi né complichino in nessun modo la prestazione di servizi e non comporti costi addizionali per il prestatore di servizi;*
- b) *l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.*

*Tuttavia, il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso d'urgenza, successivamente, l'ente di cui al primo capoverso, punto b), della sua prestazione di servizi. Tale informazione è comunicata in modo semplificato e senza oneri burocratici ».*

\*\*\*

La Commissione si era d'altronde dichiarata disposta a introdurre una disposizione che sostituisse, per le professioni nell'ambito della sanità, l'obbligo d'informazione del punto di contatto dello Stato membro di stabilimento con un obbligo d'informazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante. A tal fine, l'articolo 7 della proposta è riformulato come segue :

#### *"Articolo 7*

##### *Informazione preventiva in caso di spostamento del fornitore*

*Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 53. Tuttavia, il prestatore che eserciti una professione nell'ambito della sanità, lo Stato membro ospitante può esigere che costui informi previamente l'organismo competente per la professione in questione nello Stato membro ospitante. In caso d'urgenza, questa informazione può essere comunicata non appena possibile dopo la prestazione dei servizi. »*

\*\*\*

L'**emendamento 52** intende rimpiazzare all'articolo 8, comma 2, il termine « autorità competenti » con quello di « organismi competenti » per lo scambio delle informazioni pertinenti nel quadro della prestazione di servizi. Questo emendamento lascia aperta la possibilità ad istanze diverse dalle autorità nazionali in senso stretto (ad esempio associazioni professionali che agiscano su delega di poteri) di assumere tale funzione, e questo la Commissione lo accetta in modo coerente con la sua posizione sull'emendamento 116 (cfr. qui di seguito).

L'**emendamento 146** precisa che la fornitura delle prove richieste in virtù dell'articolo 8 non ha effetto sospensivo sulla prestazione di servizi. Tale aggiunta va nel senso auspicato della semplificazione delle condizioni della prestazione di servizi ed è quindi accolta dalla Commissione.

L'**emendamento 136** mira a rafforzare lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri quanto al fatto che il prestatore di servizi esercita legalmente la sua attività, da un lato rendendo obbligatoria la domanda di tali informazioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e, d'altro, prevedendo che tale obbligo ricada sull'ordine professionale o sull'analogo organismo di categoria in assenza di autorità competente. La Commissione accoglie questa parte dell'emendamento, nella misura in cui consente di rafforzare le garanzie per il consumatore senza creare ostacoli supplementari alla libera prestazione di servizi. E' tuttavia il caso di riformularla ai fini di assicurare la coerenza con l'emendamento 52 che rimpiazza il termine « autorità competenti » con « organismi competenti ». L'emendamento introduce inoltre l'obbligo per l'ordine professionale o altra organizzazione competente di fornire la prova della competenza del prestatore di servizi. Questa parte dell'emendamento non può essere accettata poiché, aprendo la via a un possibile controllo delle qualifiche, non risponde all'obiettivo di agevolare la prestazione di servizi temporanei e occasionali, che si fonda sulla prestazione in base al titolo d'origine senza controllo delle qualifiche

professionali. Di conseguenza, la Commissione accoglie l'emendamento 146 e in parte gli emendamenti 52 e 136, riformulando l'articolo 8 della proposta nel seguente modo :

*"Articolo 8  
Cooperazione amministrativa*

*Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento una prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che egli esercita legalmente l'attività in questione in tale Stato membro. Gli organismi competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano quanto prima queste informazioni ai sensi dell'articolo 52.*

*Inoltre, nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto b), gli organismi competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere al punto di contatto dello Stato membro di stabilimento, la prova che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno 2 anni nello Stato membro di stabilimento. Tale prova può essere portata da qualsiasi mezzo.*

*La comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo non ha efficacia sospensiva sulla prestazione di servizi ».*

\*\*\*

L'**emendamento 53** rafforza gli obblighi d'informazione che gravano sul prestatore di servizi rispetto ai destinatari dei servizi. La Commissione accoglie tali requisiti nella misura in cui essi sono utili al consumatore e proporzionati. Ciò riguarda la precisazione secondo la quale le informazioni fornite ai consumatori devono essere leggibili e comprensibili a tutti i consumatori, l'obbligo d'informare i consumatori del fatto che la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento nonché l'obbligo di esibire ai consumatori la prova che il prestatore è assicurato contro i rischi professionali con trasmissione di tale informazione allo Stato membro ospitante, a richiesta. In compenso, l'obbligo fatto al prestatore di comunicare ai consumatori il riferimento alle norme professionali che si applicano sia nello Stato membro di stabilimento sia nello Stato membro ospitante è sproporzionato nella misura in cui ne risulta un cumulo di obblighi per il professionista migrante e in cui il consumatore può facilmente reperire tale informazione. La Commissione accoglie quindi in parte l'emendamento 53 riformulando così l'articolo 9 della proposta :

*"Articolo 9  
Informazione dei destinatari del servizio*

*Oltre agli altri requisiti in materia d'informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri faranno sì che il prestatore fornisca al destinatario del servizio le seguenti informazioni, ben leggibili e comprensibili per tutti i consumatori:*

- a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro commerciale in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;*
- b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi del competente organismo di vigilanza;*
- c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;*

- d) *il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato conseguito;*
- e) *un riferimento alle norme professionali dello Stato membro di stabilimento e ai modi per accedervi;*
- f) *se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio<sup>1</sup>;*
- f bis) *se del caso, il fatto che la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento;*
- f ter) *la prova che il prestatore è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti all'eventuale riconoscimento della sua responsabilità professionale, se tale requisito è previsto nello Stato membro di stabilimento ».*

\*\*\*

### **3.1.3. Libertà di stabilimento** **Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione**

L'**emendamento 8** introduce un considerando 7 bis, che fa riferimento alla necessità di tener conto dell'evoluzione dei sistemi d'istruzione e favorisce l'accresciuta mobilità degli studenti. Questo emendamento presenta un nesso con l'emendamento 63, relativo al riconoscimento dei titoli acquisiti in base a formazioni impostate sul metodo del "franchising" e pone utilemente in evidenza la coerenza tra la proposta e la politica di mobilità degli studenti.

L'**emendamento 62**, che introduce un paragrafo 2 bis all'articolo 13, precisa che il migrante non può essere tenuto a fornire un altro tipo di attestato oltre al suo titolo di studio quale prova della sua qualifica educativa. L'emendamento mira in particolare a impedire che lo Stato membro ospitante possa esigere attestati da cui risulti che la formazione si è svolta nella sede dell'istituzione che l'ha rilasciata. Sebbene sia accettabile nello spirito, questo emendamento non è necessario nella misura in cui l'allegato VII della proposta contiene l'elenco esaustivo dei documenti da presentare.

L'**emendamento 63**, che introduce un paragrafo 2 ter all'articolo 13, intende precisare che i diplomi rilasciati a seguito di una formazione seguita sul territorio di un altro Stato membro sulla base di un accordo di "franchising" con l'istituzione d'insegnamento sita nello Stato membro d'origine, rientrano anch'essi nella direttiva. La Commissione condivide questo approccio e può anche quindi accogliere quest'emendamento nello spirito. E' il caso di ribadire che la Corte di Giustizia ha recentemente formulato una pronuncia in base alla quale il rifiuto di riconoscimento di un diploma, motivato per il fatto che la formazione è stata dispensata al di fuori dell'istituzione che l'ha rilasciato, è contrario all'articolo 43 del trattato CE<sup>2</sup>. Una precisazione in tal senso in un considerando appare tuttavia più adeguata.

Di conseguenza, la Commissione accoglie gli emendamenti 62 e 63 nello spirito, come anche l'emendamento 8 tramite certe precisazioni volte a consentire, in particolare, la verifica presso lo Stato membro d'origine del valore dei titoli ottenuti sulla base di una formazione seguita al di fuori dell'istituzione che li rilascia e a contenere quindi i rischi di frode:

---

<sup>1</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

<sup>2</sup> Sentenza del 13.11.2003 nella causa C-153/02, non ancora pubblicata.

Considerando : « (7 bis) Si deve tener conto dell'evoluzione dei metodi d'istruzione e dello sviluppo dei programmi di studio realizzati in diversi Stati membri, in particolare sulla base di accordi di "franchising". Allorché i titoli di formazione sono rilasciati da uno Stato membro in seguito a una formazione realizzata in toto o in parte sul territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l'organismo competente dello Stato membro d'origine se tali titoli conferiscono, sul territorio di quest'ultimo, gli stessi diritti dei titoli di formazione rilasciati sulla base di una formazione seguita nello Stato membro d'origine ».

\*\*\*

L'**emendamento 9**, che introduce un considerando 7 ter, e l'**emendamento 58**, che aggiunge all'articolo 12 i commi 2 bis e 2 ter mirano a precisare che un migrante non può pretendere di ottenere il riconoscimento di una decisione di riconoscimento rilasciata da un altro Stato membro senza avervi ottenuto le sue qualifiche professionali, per godere di diritti più ampi nel suo paese d'origine. L'esclusione di questa prassi nota con il nome di "zig-zag" corrisponde all'interpretazione delle direttive esistenti da parte della Commissione e può essere ulteriormente chiarita. È sufficiente un considerando che riformuli l'emendamento 9: considerando « (7 ter) Una persona le cui qualifiche professionali siano state riconosciute in virtù della presente direttiva non può valersi di tale riconoscimento per beneficiare, nello Stato membro d'origine, di diritti diversi di quelli derivanti dalla qualifica professionale acquisita in tale Stato membro ».

\*\*\*

L'**emendamento 192** è volto a precisare, all'articolo 11, paragrafo 2, la natura della formazione che sottende l'attestato di competenza, corrispondente al primo livello di qualifica quale definito per l'applicazione del regime generale di riconoscimento. Tale precisazione è utile e in linea con l'acquis, e quindi la Commissione l'accoglie.

L'**emendamento 193** precisa all'articolo 11, paragrafo 3, la nozione di certificato reintroducendo in particolare a questo livello la nozione di formazione regolamentata. L'emendamento è accettabile nella misura in cui tale precisazione consente di chiarire il testo. D'altro canto, la reintroduzione della nozione di formazione regolamentata a questo livello è in linea con l'acquis. Tuttavia, nella misura in cui l'allegato III della proposta non ha più la vocazione a essere aggiornato e nella misura in cui esso contiene esclusivamente le formazioni regolamentate di livello 3, è il caso di sopprimere il riferimento a questo allegato contenuto nell'articolo 11, paragrafo 3. Occorre d'altro canto precisare la distinzione tra le formazioni regolamentate di livello 2 e quelle di livello 3. La Commissione accoglie quindi l'emendamento 193 previa riformulazione.

Gli **emendamenti 216 e 217** precisano la nozione di diploma rispettivamente di livello 4 e di livello 5 di cui all'articolo 11, paragrafo 5, comma 1 e paragrafo 6, comma 1, facendo in particolare riferimento alla formazione a tempo parziale. Una ripresa fedele dell'acquis richiede tuttavia un adattamento tecnico all'articolo 11, paragrafo 5, commi 1 e 2, nonché all'articolo 11, paragrafo 6, commi 1 e 2, per quanto concerne la durata delle formazioni contemplate rispettivamente in questi due paragrafi.

A fini di coerenza, la Commissione ritiene appropriato precisare inoltre all'articolo 11, paragrafo 4, la definizione delle formazioni di livello 3 in linea con l'acquis.

*"Articolo 11  
Livelli di qualifica*

*1. Immutato*

- 2. Il livello 1 corrisponde a un attestato di competenza rilasciato da un organismo competente dello Stato membro d'origine sulla base,*
  - a) di una formazione che non fa parte di un certificato o di un diploma ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, o di un esame specifico senza formazione previa o dell'esercizio a tempo pieno della professione in uno Stato membro durante tre anni consecutivi o per una durata equivalente a tempo parziale nel corso dell'ultimo decennio,*
  - b) ovvero di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il suo titolare possiede conoscenze generali,*
- 3. il livello 2 corrisponde a un certificato che attesti che è stato completato con successo un ciclo di studi secondari,*
  - a) di carattere generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diverso da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti a complemento di tale ciclo di studi,*
  - b) ovvero di natura tecnica o professionale, eventualmente completato da un ciclo di studi o di formazione professionale, quale indicato alla lettera a), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti a complemento di detto ciclo di studi.*

*Sono considerate equivalenti alle formazioni di livello 2 ai sensi del primo comma le formazioni regolamentate, che conferiscono al loro titolare un livello di formazione professionale comparabile e un livello analogo di responsabilità e di funzioni, che sono orientate specificamente all'esercizio di una professione determinata e consistono di un ciclo di studi completato, se del caso, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, la cui struttura e livello sono determinati dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione, o sono oggetto di un controllo o di un accordo da parte dell'organismo designato a tal fine.*

- 4. Il livello 3 corrisponde a un certificato che attesti che è stata completata con successo*
  - a) una formazione a livello di istruzione postsecondaria diversa da quello di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, di una durata minima di un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, per la quale una delle condizioni d'accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'istruzione universitaria o superiore, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta a completamento di tale ciclo di studi postsecondari;*
  - b) ovvero le formazioni a struttura particolare che conferiscono un analogo livello professionale e che preparano a responsabilità e funzioni comparabili. Si considerano tali in particolare le formazioni di cui all'allegato II.*

*Sono considerate equivalenti alle formazioni di livello 3 ai sensi del primo comma le formazioni regolamentate, che conferiscono al loro titolare un livello di formazione*

*professionale comparabile e un livello analogo di responsabilità e di funzioni, che sono orientate specificamente all'esercizio di una professione determinata e consistono di un ciclo di studi completato, se del caso, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, la cui struttura e livello sono determinati dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione, o sono oggetto di un controllo o di una autorizzazione da parte dell'organismo designato a tal fine. Si considerano tali in particolare le formazioni regolamentate di cui all'allegato III.*

5. *Il livello 4 corrisponde a un diploma che certifichi la positiva conclusione di un ciclo di studi postsecondari di almeno tre anni e inferiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello analogo, se del caso, che il titolare ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta a detto ciclo di studi postsecondari.*

*Sono assimilate a formazioni di livello 4 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di almeno 3 anni e inferiore a 4 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, e in una formazione, un tirocinio o una pratica professionale eventualmente richiesti in aggiunta a detto ciclo di studi postsecondari.*

*La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione o vanno controllati o approvati dall'organismo all'uopo designato.*

6. *Il livello 5 corrisponde a un certificato che attesti che il titolare ha completato con successo un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o istituto d'insegnamento superiore ovvero in un altro istituto di livello analogo, nonché la formazione professionale che può essere richiesta in aggiunta a detto ciclo di studi postsecondari.*

*Sono assimilate a formazioni di livello 5 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di più di 4 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, e in una formazione, un tirocinio o una pratica professionale eventualmente richiesti in aggiunta a detto ciclo di studi postsecondari.*

*La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione o vanno controllati o approvati dall'organismo all'uopo designato ».*

\*\*\*

L'**emendamento 151** precisa che lo Stato membro ospitante può derogare alla scelta lasciata al migrante tra tirocinio d'adattamento e prova attitudinale soltanto per ragioni ben motivate e impellenti. Esso mira d'altro canto ad aggiungere un comma all'articolo 14 della proposta, in cui si invitano gli Stati membri, nella misura del possibile, a tener conto della preferenza del migrante per l'una o l'altra misura anche se Commissione ha accettato la deroga alla scelta del migrante. Su questi due punti la Commissione può accogliere l'emendamento che inquadra

utilmente la deroga summenzionata e introduce un elemento di flessibilità per il migrante, senza peraltro creare un obbligo per gli Stati membri. Inoltre, per quanto concerne la procedura mediante la quale la Commissione si pronuncia sulla domanda di deroga di uno Stato membro, l'emendamento sopprime il meccanismo d'accettazione tacita. La Commissione non accoglie questa parte dell'emendamento, nella misura in cui la facoltà per la Commissione di accogliere tacitamente la deroga costituisce una semplificazione della procedura. La Commissione accoglie quindi in parte l'emendamento 151 riformulando nel seguente modo l'articolo 14 :

*"Articolo 14  
Provvedimenti di compensazione*

*1. Immutato*

- 2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.*

*Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla scelta lasciata al migrante tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale di cui al primo comma, tale deroga si deve fondare su motivi impellenti debitamente motivati. In tal caso lo Stato membro interessato ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.*

*Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro 3 mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il termine, la deroga può essere applicata.*

*Qualora la deroga sia riconosciuta dalla Commissione, gli Stati membri tentano comunque di tenere conto della preferenza del beneficiario per il tirocinio di adattamento ovvero per la prova attitudinale.*

*3. e 4. Immutati. »*

\*\*\*

L'**emendamento 12**, che riguarda il considerando 9, designa gli organismi abilitati a presentare piattaforme professionali quali ordini e/o associazioni riconosciuti come rappresentativi di un corpo professionale a livello europeo. E' opportuno precisare nel quadro della direttiva quali sono gli organismi suscettibili di presentare piattaforme comuni. Tuttavia, è necessaria una riformulazione poiché gli ordini/associazioni interessati non hanno "il compito" ma "possono" stabilire una piattaforma comune. Infatti non può essere che un atto facoltativo.

L'**emendamento 185** indica, in un considerando 9 bis, che le associazioni/organizzazioni professionali che partecipano alle piattaforme devono essere democraticamente legittimate in base alle regole nazionali. Su tale punto l'emendamento va riformulato, in particolare per rimpiazzare la nozione di "legittimità democratica" con quella di «rappresentatività». L'emendamento specifica d'altro canto in modo utile che tali associazioni/organizzazioni non hanno competenza legislativa.

Di conseguenza, la Commissione riformula gli emendamenti 12 e 185 in un unico considerando: «(9) Per favorire la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali hanno istituito, a livello europeo, piattaforme comuni, grazie alle quali ai professionisti che rispondono a un insieme di criteri relativi alle qualifiche professionali è riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo professionale da esse rilasciato. A certe condizioni, e sempre nel rispetto del diritto comunitario, in particolare di quello sulla concorrenza, di tali iniziative va tenuto conto, privilegiando, in questo contesto, il carattere più automatico del riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni e organizzazioni professionali che possono presentare piattaforme comuni devono essere rappresentative della loro professione. La facoltà che queste associazioni e organizzazioni professionali hanno di presentare piattaforme comuni non conferisce loro nessuna competenza legislativa ».

L'**emendamento 70** precisa per parte sua che l'articolo 15 non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia d'istruzione e formazione professionale. La Commissione accetta questo emendamento con una riformulazione tecnica destinata ad assicurare la coerenza globale del testo tenendo anche conto dell'emendamento 68.

L'**emendamento 68** intende rimpiazzare il termine « associazioni professionali » con quello di « organizzazioni professionali europee » per designare gli enti abilitati a presentare una piattaforma comune in virtù dell'articolo 15 della direttiva. Tale nozione è definita quale « organismi rappresentativi, per una certa professione, degli ordini professionali o delle associazioni comparabili negli Stati membri ». La Commissione può accogliere questa prima parte dell'emendamento previa riformulazione. Occorre infatti estendere la definizione delle « organizzazioni professionali » a tutte le organizzazioni o associazioni rappresentative della professione, siano esse pubbliche o private, in particolare per consentire di tener conto di associazioni di diritto privato negli Stati membri che non regolamentano la professione in questione. Inoltre, non è il caso di limitare la facoltà di presentare piattaforme conformemente all'articolo 15 della direttiva alle organizzazioni o associazioni professionali organizzate a livello europeo, ma di estenderla alle organizzazioni o associazioni nazionali che concludono accordi multilaterali in tal senso.

L'emendamento rimpiazza d'altro canto la dizione « la Commissione comunica » con « la Commissione trasmette ». Questa formulazione alternativa non modifica al fondo la disposizione e non presenta quindi difficoltà sul piano giuridico. Essa è quindi accolta.

Inoltre, l'emendamento esclude dal campo dell'articolo 15 le regolamentazioni nazionali che fissano per legge i criteri di qualifica per l'esercizio di una professione. Questa parte dell'emendamento mira a precisare che questa disposizione non pregiudica la competenza degli Stati membri di regolamentare le professioni sul loro territorio. La Commissione accoglie questa parte dell'emendamento previa riformulazione.

Di conseguenza, la Commissione riformula l'articolo 15 come segue :

#### *"Articolo 15*

##### *Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni*

- 1. Le organizzazioni e associazioni professionali europee o nazionali, pubbliche o private, rappresentative di una professione, possono comunicare alla Commissione le piattaforme comuni che esse istituiscono a livello europeo. Ai fini del presente*

*articolo, per piattaforma comune si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali organizzazioni e associazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri.*

*Se la Commissione ritiene che la piattaforma interessata sia tale da facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, essa la comunica agli Stati membri e prende decisioni ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 2.*

*2. e 3. Immutati.*

*4. Il presente articolo non pregiudica la competenza degli Stati membri di determinare le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio come anche il contenuto e l'organizzazione dei loro sistemi d'istruzione e di formazione professionale ».*

**\*\*\***

#### **3.1.4. Libertà di stabilimento Riconoscimento dell'esperienza professionale**

L'**emendamento 207** tende a modificare, all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a d), la durata dell'esperienza professionale richiesta per il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali per le attività di cui alla lista I dell'allegato IV della proposta di direttiva. Da un lato, l'emendamento innalza di un anno la durata minima di esercizio delle attività in questione espletate a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa (portandola da 5 a 6 anni). Per preservare l'acquis quale risulta dalla direttiva 1999/42/CE, questa parte dell'emendamento è accolta per le sole attività attualmente assoggettate a tale requisito. Questa modifica implica una riformulazione più completa mediante un nuovo articolo nonché una modifica dell'allegato IV con la creazione di un terzo elenco di attività. D'altronde, l'emendamento aggiunge un'alternativa che consiste in otto anni d'esperienza professionale come quadro di un'impresa. Questa parte dell'emendamento non è accolta nella misura in cui non risponde all'obiettivo di semplificazione che si persegue.

La Commissione accoglie quindi in parte l'emendamento 207 previa riformulazione :

##### *"Articolo 17*

##### *Attività che compaiono sulla lista Ia dell'allegato IV*

- 1. In caso di attività che compaiono sulla lista Ia, l'avvenuto esercizio dell'attività considerata deve essere stato effettuato:*
  - a) per 6 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa*
  - b) oppure per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale*
  - c) oppure per 4 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in*

*questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.*

- d) oppure per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno 5 anni a titolo dipendente*
  - e) oppure per cinque anni consecutivi in funzione dirigenziali, di cui un minimo di tre anni in funzioni tecniche che implicano la responsabilità di almeno un settore d'impresa, se il beneficiario prova di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.*
- 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'organismo competente di cui all'articolo 52.*
- 3. Il paragrafo 1, punto e), non si applica alle attività contemplate nel Gruppo 855 della nomenclatura CITI sotto la denominazione « Parrucchieri ».*

#### *Articolo 17 bis*

##### *Attività che compaiono sulla lista Ib dell'allegato IV*

- 1. In caso di attività che compaiono sulla lista Ib, l'avvenuto esercizio dell'attività considerata deve essere stato effettuato:*
- a) per 5 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa*
  - b) oppure per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale*
  - c) oppure per 4 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.*
  - d) oppure per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno 5 anni a titolo dipendente*
  - e) oppure per 5 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale*
  - f) ovvero per 6 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.*

2. *Nei casi di cui ai punti a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'organismo competente di cui all'articolo 52.”*

**« ALLEGATO IV**

**Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17, 17 bis e 18**

**Lista Ia**

*Classi coperte dalla direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, nonché dalle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE e 82/489/CEE*

1

*Direttiva 64/427/CEE.*

*(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)*

*Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)*

<i>Classe</i>	<i>23</i>	<i>Industria tessile</i>
		<i>232 Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero</i>
		<i>233 Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero</i>
		<i>234 Trasformazione di fibre tessili con sistema serico</i>
		<i>235 Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa</i>
		<i>236 Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami</i>
		<i>237 Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze</i>
		<i>238 Finissaggio dei tessuti</i>
		<i>239 Altre industrie tessili</i>
<i>Classe</i>	<i>24</i>	<i>Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa</i>
		<i>241 Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)</i>
		<i>242 Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione</i>
		<i>243 Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)</i>
		<i>244 Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento</i>
		<i>245 Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo</i>
<i>Classe</i>	<i>25</i>	<i>Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)</i>
		<i>251 Taglio e preparazione industriale del legno</i>
		<i>252 Fabbricazione di articoli semifiniti in legno</i>
		<i>253 Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)</i>
		<i>254 Fabbricazione di imballaggi in legno</i>
		<i>255 Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)</i>
		<i>259 Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli</i>

Classe	26	260 Industrie del mobile in legno
Classe	27	Industrie della carta e della sua trasformazione
		271 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
		272 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta
Classe	28	280 Stampa, edizioni e industrie collegate
Classe	29	Industria del cuoio e delle pelli
		291 Concia del cuoio e delle pelli
		292 Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle
Ex classe	30	Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei
		301 Trasformazione della gomma e dell'amianto
		302 Trasformazione delle materie plastiche
		303 Produzione di fibre artificiali e sintetiche
Ex classe	31	Industria chimica
		311 Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi
		312 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura da aggiungere: fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)
		313 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(da escludere: fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)]
Classe	32	320 Lavorazione del petrolio
Classe	33	Industria dei prodotti minerali non metallici
		331 Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio
		332 Industria del vetro
		333 Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari
		334 Fabbricazione di cemento, calce e gesso
		335 Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso
		339 Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici
Classe	34	Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi
		341 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A. ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)
		342 Fabbricazione di tubi d'acciaio
		343 Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo
		344 Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi
		345 Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi
Classe	35	Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)
		351 Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi
		352 Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli
		353 Costruzioni metalliche
		354 Costruzione di caldaie e serbatoi

- 355 *Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)*
- 359 *Attività ausiliarie delle industrie meccaniche*
- Classe 36 *Costruzione di macchine non elettriche*
- 361 *Costruzione di macchine e trattori agricoli*
- 362 *Costruzione di macchine per ufficio*
- 363 *Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine*
- 364 *Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire*
- 365 *Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini*
- 366 *Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto*
- 367 *Fabbricazione di organi di trasmissione*
- 368 *Costruzione di altri macchinari specifici*
- 369 *Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici*
- Classe 37 *Costruzione di macchine e materiale elettrico*
- 371 *Fabbricazione di fili e cavi elettrici*
- 372 *Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti*
- 373 *Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria*
- 374 *Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali*
- 375 *Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici*
- 376 *Costruzione di apparecchi elettrodomestici*
- 377 *Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione*
- 378 *produzione di pile ed accumulatori*
- 379 *riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)*
- Ex Classe 38 *Costruzione di materiale da trasporto*
- 383 *Costruzione di automezzi e loro parti staccate*
- 384 *Riparazione di automezzi, cicli, motocicli*
- 385 *Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate*
- 389 *Costruzione di materiale da trasporto n.c.a.*
- Classe 39 *Industrie manifatturiere diverse*
- 391 *Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo*
- 392 *Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)*
- 393 *Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche*
- 394 *Fabbricazione e riparazione di orologi*
- 395 *Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose*
- 396 *Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali*
- 397 *Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi*
- 399 *Industrie manifatturiere diverse*
- Classe 40 *Edilizia e genio civile*
- 400 *Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione*
- 401 *Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)*

- 402 *Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.*
- 403 *Installazioni varie per l'edilizia*
- 404 *Finitura dei locali*

2

*Direttiva 68/366/CEE.*

*(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)*

*Nomenclatura NICE*

- Classe 20A 200 *Industrie dei grassi vegetali e animali*
- 20B *Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)*
  - 201 *Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne*
  - 202 *Industria casearia*
  - 203 *Preparazione di conserve di frutta e di legumi*
  - 204 *Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare*
  - 205 *Lavorazione delle granaglie*
  - 206 *Panetteria, pasticceria, biscottificio*
  - 207 *Produzione e raffinazione dello zucchero*
  - 208 *Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati*
  - 209 *Fabbricazione di prodotti alimentari diversi*
- Classe 21 *Fabbricazione di bevande*
  - 211 *Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche*
  - 212 *Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)*
  - 213 *Produzione di birra e malto*
  - 214 *Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate*
- Ex 30 *Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei*
  - 304 *Industria dei prodotti amilacei*

3

*Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)*

*Nomenclatura CITI*

- Ex 04 *Pesca*
  - 043 *Pesca nelle acque interne*
- Ex 38 *Costruzione di materiale da trasporto*
  - 381 *Costruzione navale e riparazione di navi*
  - 382 *Costruzione di materiale ferroviario*
  - 386 *Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)*
- Ex 71 *Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:*
  - Ex 711 *Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione; pulizia delle carrozze*
  - Ex 712 *Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori*

*Ex 713 Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)*

*Ex 714 Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)*

*Ex 716 Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizi e manutenzione delle vie navigabili, porti e altri impianti per la navigazione interna; rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli e altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio, ed utilizzazione di depositi di barche)*

73 *Comunicazioni: poste e telecomunicazioni*

*Ex 85 Servizi personali*

854 *Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria*

*Ex 856 Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter*

*Ex 859 Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali*

4

*Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)*

*Nomenclatura CITI*

*Esercizio ambulante delle seguenti attività:*

- a) – *acquisto e vendita di merci da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)*
- *acquisto e vendita di merci su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti*
- b) *attività che formano oggetto di misure transitorie già adottate le quali però' escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività*

5

*Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 3)*

*Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC*

*Le attività ivi contemplate consistono in particolare:*

- *nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)]*

6

*Direttiva 82/489/CEE.*

*Nomenclatura CITI*

*Ex 855 Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti)*

## **Lista Ib**

### **Classi coperte dalla direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 1)**

*Gruppi 718 e 720 della nomenclatura CITI*

*Le attività ivi contemplate consistono in particolare:*

- - nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:
  - aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;*
  - bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;*
  - cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);*
  - dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;*
  - ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;*
  - ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;*
    - nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione
    - nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)
- [Attività di cui all'articolo 2, punto A , lettere a), b) o d)].

## **Lista II**

*Immutata. »*

**\*\*\***

### **3.1.5. Libertà di stabilimento**

#### **Riconoscimento in base al coordinamento minimo delle condizioni di formazione**

L'**emendamento 152** intende chiarire i nessi tra l'articolo 20, paragrafo 1, della proposta, relativo al riconoscimento automatico dei titoli in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione, e gli allegati, ad esso relativi, senza alcuna modifica di fondo. La Commissione ribadisce che questo emendamento dovrebbe essere redatto come segue per rimanere fedele alla formulazione della proposta e, se del caso, all'acquis esistente :

#### *"Articolo 20*

#### *Principio di riconoscimento automatico*

« 1. *Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di*

- a) medico, che danno accesso alle attività professionali di medico di base, di cui all'allegato V, punto 5.1.2,*
- b) medico, che danno accesso alle attività professionali di medico specialista, di cui all'allegato V, punto 5.1.3,*
- c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, di cui all'allegato V, punto 5.2.3,*
- d) dentista, di cui all'allegato V, punto 5.3.3,*
- e) veterinario, di cui all'allegato V, punto 5.4.3,*
- f) farmacista, di cui all'allegato V, punto 5.6.4, e*
- g) architetto, di cui all'allegato V, punto 5.7.2,*

*conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 40 e 42, attribuendo loro, riguardo all'accesso alle attività professionali e il loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.*

*Tali titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dal certificato, di cui rispettivamente a*

- a) l'allegato V, punto 5.1.2, per i medici di base,*
- b) l'allegato V, punto 5.1.3, per i medici specialisti,*
- c) l'allegato V, punto 5.2.3, per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale,*
- d) l'allegato V, punto 5.3.3, per i dentisti,*
- e) l'allegato V, punto 5.4.3, per i veterinari,*
- f) l'allegato V, punto 5.6.4, per i farmacisti, e*
- g) l'allegato V, punto 5.7.2, per gli architetti.*

*Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 21, 25, 31, 34 e 45.*

2. a 4. *Immutati*

5. *Cfr. sotto*

6. *Immutato*

\*\*\*

Gli emendamenti **80, 88, 90, 93, 95, 97 e 161** intendono trasferire le liste delle conoscenze e delle competenze dei medici di base, degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, dei dentisti, dei veterinari, delle ostetriche e dei farmacisti nel corpo della proposta e, quindi, a sopprimere gli allegati pertinenti. Cio' è ammissibile nella misura in cui il contenuto delle liste delle conoscenze e competenze non è modificato. In tutti i casi non sembra necessario creare nuovi articoli, ma soltanto aggiungere un nuovo paragrafo agli articoli relativi alla formazione per ciascuna professione. D'altro canto, questo cambiamento comporta la soppressione dell'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1. Infine, a fini di coerenza, l'articolo 42, paragrafi 1 e 2, sulla formazione degli architetti, deve essere anch'esso modificato per riprendere nell'articolo la lista delle conoscenze e delle competenze e il punto 5.7.1 dell'allegato V deve essere soppresso.

L'**emendamento 154** intende modificare, in modo coerente i rimandi dell'articolo 20, paragrafo 5 alle liste delle conoscenze e competenze. Questa modifica è accettabile, ma è auspicabile precisare maggiormente i riferimenti agli articoli ai fini della certezza del diritto. Inoltre, questo emendamento sopprime da detto paragrafo il riferimento alla procedura di regolamentazione (comitatologia) per l'aggiornamento delle liste delle conoscenze e delle competenze per le professioni settoriali in questione. Cio' non è accettabile poiché la procedura di regolamentazione assicura una semplificazione e una maggiore flessibilità nel quadro dell'aggiornamento di dette liste. D'altro canto, questa delega di potere è inquadrata in modo sufficiente e la sua soppressione andrebbe contro uno degli obiettivi essenziali della proposta.

In tale contesto, gli articoli di cui sopra sono modificati come segue :

*"Articolo 20*

*Principio di riconoscimento automatico*

1. *Cfr. sopra.*

2. a 4. *Immutati.*

5. *Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, rispettivamente ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 e 5.6.4 che garantiscono che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui agli articoli 22, paragrafo 2ter, 29 paragrafo 5bis, 32 paragrafo 2ter, 35 paragrafo 2ter, 36 paragrafo 3bis e 40 paragrafo 2ter rispettivamente.*

*Le conoscenze e le competenze di cui agli articoli 22 paragrafo 2ter, 29 paragrafo 5bis, 32 paragrafo 2ter, 35 paragrafo 2ter, 36 paragrafo 3bis e 40 paragrafo 2ter possono essere*

*modificate ai sensi della procedure di cui all'articolo 54, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.*

*In nessun Stato membro, tale aggiornamento può modificare, in seno ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.*

### *6. Immutato*

#### *"Articolo 22 Formazione di medico di base*

*da 1. a 2bis. Immutati.*

*2ter. La formazione di medico di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:*

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;*
- b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;*
- c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;*
- d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.*

### *3. Immutato*

#### *"Articolo 29 Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale*

*1. e 2. Immutati.*

*3. Cfr. sotto.*

*4. e 5. Immutati.*

*"5bis. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:*

- a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;*

- b) *un'adeguata conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;*
- c) *un'adeguata esperienza clinica; questa, da scegliersi per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;*
- d) *la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;*
- e) *un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.*

*5ter. Cfr. sotto »*

*"Articolo 32  
Formazione di dentista*

*1. e 2. Immutati.*

*2bis. Cfr. sotto.*

*2ter. La formazione di dentista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:*

- a) *adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;*
- b) *adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;*
- c) *adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;*
- d) *adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;*
- e) *adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.*

*La formazione di dentista conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.*

*2 quater. Cfr. sotto.»*

*"Articolo 35  
Formazione di veterinario*

*1. e 2. Immutati.*

*2bis. Cfr. sotto.*

*2ter. La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:*

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;*
- b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;*
- c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;*
- d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;*
- e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;*
- f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;*
- g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;*
- h) un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.*

*2quater. Cfr. sotto.»*

*"Articolo 36  
Formazione di ostetrica*

*1. e 2. Immutati.*

*3. Cfr. sotto.*

*3bis. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:*

- a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;*
- b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;*

- c) *un'approfondita conoscenza della funzione biologica, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e del neonato, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;*
- d) *un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;*
- e) *la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.*

*3ter. Cfr. sotto. »*

*"Articolo 40  
Formazione di farmacista*

*1. e 2. Immutati.*

*2bis. Cfr. sotto.*

*2ter. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:*

- a) *Un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione*
- b) *Un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali*
- c) *Un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi*
- d) *Un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate*
- e) *Un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche*

*2quater. Cfr. sotto. »*

*"Articolo 42  
Formazione di architetto*

*1. La formazione d'architetto comprende almeno 4 anni di studi a tempo pieno oppure 6 anni di studi, di cui almeno 3 a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione sarà sancita dal superamento di un esame di livello universitario.*

*Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, manterrà un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantirà l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:*

- a) *Capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche.*
- b) *Adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti.*
- c) *Conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica.*
- d) *Adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione.*
- e) *Capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra creazioni architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo.*
- f) *Capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali.*
- g) *Conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione.*
- h) *Conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici.*
- i) *Conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici.*
- j) *Capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione.*
- k) *Conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.*

## 2. Immutato

*2bis e 2ter. Cfr. sotto. »*

All'allegato V, i punti 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1 e 5.7.1 sono quindi soppressi. L'insieme dell'allegato V deve essere rinumerato e i rimandi del testo a tale punti adattati in conformità.

\*\*\*

Gli emendamenti **96** e **162** intendono trasferire la lista delle attività professionali delle ostetriche e dei farmacisti agli articoli 38 e 41 rispettivamente e quindi a sopprimere i pertinenti allegati e a modificare i pertinenti rimandi. Cio' è ammissibile nella misura in cui il contenuto di dette liste non è modificato. Per quanto concerne i farmacisti, sembra inutile aggiungere un nuovo paragrafo, poiché l'enumerazione può essere inclusa nell'articolo 41,

paragrafo 2. D'altro canto, nell'allegato V, i punti 5.5.3 e 5.6.3 sono soppressi. L'insieme dell'allegato V deve essere rinumerato e i rimandi del testo a tali punti adattati in conformità.

L'**emendamento 102** modifica il rimando ai titoli di formazione di farmacista. Cio' è accettabile in linea di principio, ma poiché il riferimento al paragrafo 2 non è corretto, esso dovrà essere modificato in modo coerente con la rinumerazione degli allegati. D'altro canto, l'**emendamento 162** reintroduce anche la deroga al riconoscimento automatico dei titoli di farmacista che è attualmente in vigore nel caso di creazione di nuove farmacie. Cio' non è accettabile nella misura in cui la proposta ha l'obiettivo di facilitare la libera circolazione dei farmacisti e nella misura in cui la deroga, quale esiste attualmente, ha la vocazione di essere limitata nel tempo. In tutti i casi, questo punto è trattato in modo specifico nel quadro degli emendamenti 18, 104 e 163 (cfr. sotto).

### *"Articolo 38*

#### *Esercizio delle attività professionali di ostetrica*

##### *1. Immutato*

- 2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle seguenti attività :*
  - a) Fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare.*
  - b) Accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale.*
  - c) Prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze comportanti rischi.*
  - d) Predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione.*
  - e) Assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati.*
  - f) Praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica.*
  - g) Individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e segnatamente l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale.*
  - h) Esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata.*
  - i) Assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore.*

- j) *Praticare le cure prescritte da un medico.*
- k) *Redigere gli opportuni rapporti scritti.*

[...] »

Nell'allegato F, è soppresso il punto 5.5.3.

*"Articolo 41  
Esercizio delle attività professionali di farmacista*

*1. Immutato (con riserva della rinumerazione del rimando all'allegato V).*

*2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello equivalente, che soddisfi le condizioni dell'articolo 40 siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le attività qui di seguito indicate, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare.*

- a) Preparazione della forma farmaceutica dei medicinali*
- b) Fabbricazione e controllo dei medicinali*
- c) Controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali*
- d) Immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso*
- e) Preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico*
- f) Preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali*
- g) Diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.*

*3. e 4. Immutati. »*

Nell'allegato V, è soppresso il punto 5.6.3.

\*\*\*

L'**emendamento 94** è volto a non presentare più il principio di formazione a tempo parziale delle ostetriche, di cui all'articolo 36, paragrafo 3. Cio' è accettabile per la Commissione.

Poiché la formazione a tempo parziale dei medici specialisti è eccezionale, l'**emendamento 81** riformula il principio enunciato all'articolo 23, paragrafo 4 della proposta. Per i medici generici, l'**emendamento 86** che riprende questa idea modifica inoltre all'articolo 26, paragrafo 4, le condizioni d'autorizzazione della formazione a tempo parziale. Al contrario, gli emendamenti **159 e 160** che riguardano l'articolo 29, intendono non presentare più quale eccezionale il principio di formazione a tempo parziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale. Essi aggiungono l'obbligo di retribuire adeguatamente gli infermieri in formazione, come lo fa l'emendamento 86 per i medici generici in formazione. Infine,

l'**emendamento 159** introduce condizioni finalizzate all'autorizzazione della formazione a tempo parziale.

La Commissione può accogliere la soppressione del riferimento al carattere eccezionale della formazione a tempo parziale e all'introduzione di una formulazione semplice e uniforme per tutte le professioni che beneficiano del coordinamento delle condizioni minime di formazione in linea con quella della legislazione attualmente in vigore per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e le ostetriche.

Per quanto concerne la retribuzione adeguata dei medici generici e degli infermieri responsabili dell'assistenza generale in formazione, questa avrebbe un impatto finanziario evidente negli Stati membri e potrebbe comportare una modifica del regime di formazione, il che richiede una valutazione d'impatto previa e dettagliata che non è stata effettuata nel quadro di questo consolidamento. La Commissione non può quindi accogliere tale punto.

#### *"Articolo 22*

##### *Formazione di medico di base*

*1. e 2. Immutati.*

*2bis. Gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, alle condizioni ammesse dagli organismi nazionali competenti. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.*

*2ter. Cfr. sopra.*

*3. Immutato*

#### *"Articolo 23*

##### *Formazione di medico specialista*

*da 1. a 3. Immutati.*

*4. Gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, alle condizioni ammesse dagli organismi nazionali competenti. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.*

*4bis. Cfr. sotto.*

*5. e 6. Immutati.»*

#### *"Articolo 26*

##### *Formazione di medico generico*

*da 1. a 3. Immutati.*

*4. Gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, alle condizioni ammesse dagli organismi nazionali competenti. La durata totale della formazione a*

*tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.*

*4bis. Cfr. sotto.*

*5. e 6. Immutati.»*

#### *"Articolo 29*

##### *Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale*

*1. e 2. Immutati.*

*3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico deve rappresentare almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.*

*Gli Stati membri fanno sì che l'istituzione incaricata della formazione d'infermiere sia responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.*

*Gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, alle condizioni ammesse dagli organismi nazionali competenti. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.*

*4. e 5. Immutati.*

*5 bis. Cfr. sopra.*

*5 ter. Cfr. sotto.»*

#### *"Articolo 32*

##### *Formazione di dentista*

*1. e 2. Immutati.*

*2bis. Gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, alle condizioni ammesse dagli organismi nazionali competenti. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.*

*2ter. Cfr. sopra.*

*2quater. Cfr. sotto.»*

*"Articolo 35  
Formazione di veterinario*

*1. e 2. Immutati.*

*2bis. Gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, alle condizioni ammesse dagli organismi nazionali competenti. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.*

*2ter. Cfr. sopra.*

*2quater. Cfr. sotto.»*

*"Articolo 36  
Formazione di ostetrica*

*1. e 2. Immutati.*

*3. Gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, alle condizioni ammesse dagli organismi nazionali competenti. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.*

*3bis. Cfr. sopra.*

*3ter. Cfr. sotto.»*

*"Articolo 40  
Formazione di farmacista*

*1. e 2. Immutati.*

*2bis. Gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, alle condizioni ammesse dagli organismi nazionali competenti. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.*

*2ter. Cfr. sopra.*

*2quater. Cfr. sotto.»*

*"Articolo 42  
Formazione di architetto*

*1. Cfr. sopra.*

*2bis. Gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, alle condizioni ammesse dagli organismi nazionali competenti. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.*

2ter. Cfr. sotto.»

\*\*\*

L'**emendamento 101** intende introdurre, all'articolo 40, paragrafo 2 bis, un riferimento al ruolo della formazione continua per i farmacisti secondo le modalità proprie di ciascuno Stato membro. Tale modifica, che riprende la formulazione della legislazione attuale per i medici di base, è accettabile per la Commissione nella misura in cui detto riferimento è fatto per tutte le professioni le cui condizioni minime di formazione sono coordinate.

*"Articolo 23  
Formazione di medico specialista*

*da 1.a 3. Immutati.*

*4. Cfr. sopra.*

*4bis. La formazione continua garantisce, secondo modalità proprie di ogni Stato membro, che chi abbia completato i propri studi possa seguire i progressi della medicina specialistica.*

*5. e 6. Immutati.»*

*"Articolo 26  
Formazione di medico generico*

*da 1. a 3. Immutati.*

*4. Cfr. sopra.*

*4bis. La formazione continua garantisce, secondo modalità proprie di ogni Stato membro, che chi abbia completato i propri studi possa seguire i progressi della medicina generale.*

*5. e 6. Immutati.»*

*"Articolo 29  
Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale*

*1. et 2. Immutati.*

*3. Cfr. sopra.*

*4. e 5. Immutati.*

*"5bis. Cfr. sopra.*

*5ter. La formazione continua garantisce, secondo modalità proprie di ogni Stato membro, che chi abbia completato i propri studi possa seguire i progressi della scienza infermieristica per l'assistenza generale. »*

*"Articolo 32  
Formazione di dentista*

*1. e 2. Immutati.*

*2bis e 2ter. Cfr. sopra.*

*2quater. La formazione continua garantisce, secondo modalità proprie di ogni Stato membro, che chi abbia completato i propri studi possa seguire i progressi dell'odontoiatria. »*

*"Articolo 35  
Formazione di veterinario*

*1. e 2. Immutati.*

*2bis e 2ter. Cfr. sopra.*

*2quater. La formazione continua garantisce, secondo modalità proprie di ogni Stato membro, che chi abbia completato i propri studi possa seguire i progressi della scienza veterinaria. »*

*"Articolo 36  
Formazione di ostetrica*

*1. e 2. Immutati.*

*3. e 3bis. Cfr. sopra.*

*3ter. La formazione continua garantisce, secondo modalità proprie di ogni Stato membro, che chi abbia completato i propri studi possa seguire i progressi dell'ostetricia. »*

*"Articolo 40  
Formazione di farmacista*

*1. e 2. Immutati.*

*2bis e 2ter. Cfr. sopra.*

*2quater. La formazione continua garantisce, secondo modalità proprie di ogni Stato membro, che chi abbia completato i propri studi possa seguire i progressi della scienza farmaceutica».*

*"Articolo 42  
Formazione di architetto*

*1. Cfr. sopra.*

*2. Immutato*

*2bis. Cfr. sopra.*

2ter. *La formazione continua garantisce, secondo modalità proprie di ogni Stato membro, che chi abbia completato i propri studi possa seguire i progressi dell'architettura».*

\*\*\*

### **3.1.6. Libertà di stabilimento** **Disposizioni comuni in materia di stabilimento**

Gli emendamenti **32, 89 e 110** riguardano, rispettivamente il considerando 31 bis, l'articolo 31 bis e l'articolo 46, paragrafo 2, e sono finalizzati a rafforzare lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri sulle mancanze commesse aventi una conseguenza sull'esercizio della professione nel contesto della migrazione. A tal fine, gli emendamenti 32 e 89 invitano la Commissione a contemplare la creazione di una base di dati per scambiare informazioni sugli operatori sanitari che siano stati radiati o colpiti da restrizioni all'esercizio della professione, mentre l'emendamento 89 è inserito nella sezione relativa agli infermieri responsabili dell'assistenza generale. La Commissione accoglie la strategia dell'emendamento 110 che introduce all'articolo 46, per tutte le professioni interessate, una disposizione generale sullo scambio d'informazioni tra gli Stati membri sui fatti gravi avvenuti allorché l'interessato si è stabilito sul loro territorio e suscettibili di avere conseguenze sull'esercizio dell'attività professionale. In tutti i casi, detto scambio d'informazioni deve avvenire nel rispetto della legislazione esistente in materia di protezione dei dati.

A tal fine il considerando 23 deve essere notificato come segue: *«(23) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'attuazione in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorre dunque organizzarne le modalità. In particolare, lo scambio d'informazioni tra organismi competenti sui fatti gravi e precisi suscettibili di avere conseguenze sull'esercizio dell'attività professionale deve avvenire nel rispetto della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali. »*

#### *"Articolo 46* *Documentazione e formalità*

1. *Immutato*

2. *Nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, gli organismi competenti degli Stati membri scambiano informazioni sui fatti gravi e precisi suscettibili di avere conseguenze sull'esercizio dell'attività professionale, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.*

3. *Immutato»*

\*\*\*

L'**emendamento 114** introduce all'articolo 49 la possibilità, per gli Stati membri, di richiedere ai migranti la prova delle loro conoscenze linguistiche prima di autorizzare l'accesso alla professione. La Commissione accoglie questo emendamento nella misura in cui tale disposizione sia applicata in modo proporzionato, il che esclude l'imposizione di test linguistici sistematici prima di iniziare un'attività professionale. Ciò deve essere chiaramente indicato nel testo. D'altro canto, l'emendamento sopprime il riferimento al ruolo degli Stati membri in materia di conoscenze linguistiche. Questa disposizione della proposta, che

riprende l'acquis delle direttive settoriali, è il necessario contrappeso all'esigenza proporzionata di conoscenze linguistiche e deve essere quindi mantenuta.

*"Articolo 49  
Conoscenze linguistiche*

1. *I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali hanno le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. Gli organismi competenti possono richiedere prova delle conoscenze linguistiche del richiedente nel rispetto del principio di proporzionalità, il che esclude in particolare un esame sistematico delle stesse.*

2. *Immutato»*

\*\*\*

**3.1.7. Cooperazione amministrativa e competenze esecutive**

L'**emendamento 116** rimpiazza, all'articolo 52, l'espressione « autorità competenti » degli Stati membri con « organismi competenti ». La modifica di questa terminologia è accettabile se per « organismo » si intende anche qualsiasi istanza investita d'autorità in materia di formazione e/o di riconoscimento delle qualifiche professionali. Di conseguenza, si dovrebbe aggiungere un considerando 23 bis per riprendere tale precisazione : « *(23 bis) Ai sensi della presente direttiva, si intende per « organismo competente » ogni istanza investita d'autorità e abilitata in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e a prendere le decisioni contemplate nella presente direttiva. »*

Per ragioni di coerenza, questa modifica deve essere rieccheggiata in tutte le disposizioni pertinenti della proposta.

Inoltre, le competenze proposte per i punti di contatto (informazione e assistenza ai cittadini) sono trasferite agli « organismi competenti ». L'obiettivo dei punti di contatto è di facilitare l'accesso dei cittadini all'informazione nel campo del riconoscimento delle qualifiche professionali e, a tal fine, essi devono essere chiaramente identificabili in ciascuno Stato membro. Il trasferimento delle loro competenze agli « organismi competenti » non risponde a queste esigenze di chiarezza e priverebbe quindi del suo effetto utile la disposizione proposta. Di conseguenza questa modifica non può essere accolta.

*"Articolo 52  
Organismi competenti*

1. *Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.*

2. *Ogni Stato membro designa, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 58, gli organismi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e*

*prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.*

3. *Ogni Stato membro designa un coordinatore della attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.*

*I coordinatori hanno i seguenti compiti:*

- a) *promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;*
- b) *riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.*

*Per portare a termine il compito di cui al secondo comma, punto b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all'articolo 53. »*

\*\*\*

L'**emendamento 26** prevede la pubblicazione, in un considerando, degli indirizzi dei punti di contatto su una pagina del sito Internet della Commissione, per assicurare la trasparenza del sistema. Questo emendamento permetterebbe infatti di accrescere la trasparenza. Tuttavia, senza pregiudizio alla volontà di cooperazione della Commissione nella comunicazione delle informazioni di cui dispone, questa non può garantire l'aggiornamento degli indirizzi, poiché tale aggiornamento dipende dalle informazioni fornite dagli Stati membri. Appare quindi preferibile una formulazione più generale che evochi la trasparenza. « (23 *ter*) *La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d'informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione, tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. »*

\*\*\*

L'**emendamento 181** fa riferimento al ruolo delle associazioni di categoria nell'attuazione della direttiva per le professioni che beneficiano di un coordinamento minimo della formazione. L'attuazione di un metodo flessibile di consultazione delle associazioni di categoria e accademiche interessate è contemplata in modo più generale dalla Commissione nel quadro dell'attuazione del sistema di riconoscimento. Ciò non rientra direttamente nel campo della direttiva ma la Commissione è disposta a fornire indicazioni in tal senso in una dichiarazione.

\*\*\*

### **3.1.8. Altre disposizioni**

L'**emendamento 29** precisa che le carenze amministrative imputabili a uno Stato membro non devono autorizzare proroghe nel recepimento della direttiva. Quest'aggiunta riprende un principio di base del diritto comunitario che può essere utile precisare. Considerando «(27) *E' opportuno introdurre una procedura appropriata per adottare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una norma della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà. Le carenze amministrative imputabili allo Stato membro non devono autorizzare proroghe nel recepimento della direttiva nella normativa nazionale ».*

### 3.2. **Emendamenti respinti dalla Commissione**

(Emendamenti 1, 2, 14, 30, 35, 37, 38, 41, 6, 4, 45, 50, 36, 145, 13, 218, 57, 59, 60, 7, 10, 214, 64, 126, 153, 128, 75, 77, 155, 15, 16, 179, 156, 127, 132, 178/rev. 2, 133, 215, 158, 157, 134, 135, 92, 19, 98, 18, 104, 163, 212, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 27, 180, 182, 83, 183, 122, 23, 188, 186, 187, 25, 168, 123, 124)

La Commissione non ha accolto 70 dei 125 emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

#### 3.2.1. *Disposizioni generali*

L'**emendamento 1** inserisce, in un visto, un riferimento all'articolo 152 del trattato CE volto a garantire un livello elevato di protezione della salute umana. L'**emendamento 2** inserisce in un considerando, un riferimento agli articoli 152 e 153 del trattato CE concernente un livello elevato di protezione della salute umana e dei consumatori. Riferimenti agli articoli 152 e 153 in quanto tali sono inappropriati dal punto di vista giuridico poiché gli articoli 47 e 152 del trattato hanno finalità diverse. In tutti i casi, il considerando 31 fa già riferimento alle misure necessarie al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori.

L'**emendamento 14** introduce, in un considerando, un riferimento alle iniziative prese in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia d'istruzione e formazione (processi di Bologna e di Bruges) e mira a incoraggiare il proseguimento degli sforzi in tal senso. La Commissione non accoglie questo emendamento che è privo di rapporto con il testo della direttiva.

L'**emendamento 30** precisa, in un considerando, che è importante incoraggiare l'apprendimento delle lingue sin dall'infanzia per aumentare la mobilità in Europa. Sebbene la Commissione condivida questo punto di vista, essa ritiene che tale questione non abbia un nesso diretto con la questione del riconoscimento delle qualifiche professionali.

\*\*\*

L'**emendamento 35** mira a escludere, all'articolo 2, paragrafo 2 bis della direttiva, la professione di notaio dal suo campo d'applicazione. Tale emendamento non può essere accolto dalla Commissione. Una deroga al principio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività che implicano una partecipazione diretta e specifica ai pubblici poteri è prevista all'articolo 45 del trattato CE, cui si fa riferimento nel considerando 31. Sulla base di una giurisprudenza costante, tale deroga concerne attività specifiche e non intere professioni. D'altro canto, non è metodologicamente appropriato irrigidire l'interpretazione del trattato prevedendo deroghe per attività specifiche, la cui organizzazione negli Stati membri può d'altro canto evolversi.

L'**emendamento 36** introduce un articolo 2 bis per estendere il campo d'applicazione della direttiva ai cittadini di paesi terzi. Questo emendamento non può essere accettato per ragioni giuridiche. Il capitolo del trattato CE relativo alla libera circolazione delle persone, che costituisce la base legale della proposta di direttiva, non consente di coprire cittadini di paesi terzi. Un'estensione del beneficio della direttiva a tali cittadini non può realizzarsi che tramite uno strumento giuridico distinto fondato sul capitolo « Giustizia e affari interni » del trattato, che segue una procedura legislativa diversa. Si è elaborata una soluzione per certe categorie di cittadini di paesi terzi e sono attualmente all'esame in seno ai servizi della Commissione i mezzi appropriati per procedere ad un'estensione generalizzata della direttiva ai cittadini di paesi terzi.

\*\*\*

L'**emendamento 37** intende includere all'articolo 3 della proposta una definizione delle « libere professioni ». La Commissione non può accettare questo emendamento nella misura in cui introduce la definizione di un concetto che non ha pertinenza per l'applicazione della direttiva e non si trova quindi in nessuna delle sue disposizioni. Al proposito è il caso di sottolineare che limitare l'applicazione della direttiva alle sole libere professioni avrebbe l'effetto di sottrarre al diritto derivato diverse professioni, il che rappresenterebbe un grande passo indietro rispetto all'acquis.

\*\*\*

L'**emendamento 38** precisa che l'assimilazione dei diplomi di paesi terzi a diplomi comunitari, dopo tre anni d'esperienza professionale nel primo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, non pregiudica la verifica dell' « equivalenza » del diploma e la possibilità di applicare misure di compensazione. L'assimilazione prevista ha l'effetto di permettere al titolare di un diploma acquisito in un paese terzo che soddisfi le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, di beneficiare delle disposizioni della direttiva. L'emendamento è quindi superfluo poiché la direttiva prevede d'altro canto la possibilità, per lo Stato membro ospitante, d'imporre misure di compensazione. Di conseguenza, l'obiettivo di questo emendamento è già raggiunto dalle disposizioni della proposta.

\*\*\*

L'**emendamento 41** prevede, all'articolo 4, paragrafo 3 che, se il migrante è qualificato per una professione la quale, nello Stato membro ospitante, rappresenta un'attività autonoma di una professione più ampia e se tale differenza non può essere colmata da una misura di compensazione, il migrante può accedere soltanto parzialmente alla professione nello Stato membro ospitante. Secondo la proposta della Commissione, in questo caso lo Stato membro ospitante deve consentire almeno l'accesso parziale alla professione, senza pregiudizio per la possibilità, da parte del migrante, di preferire un accesso completo tramite, ad esempio, una formazione specifica complementare. Escludere qualsiasi possibilità d'accesso completo alla professione nello Stato membro ospitante appare una restrizione sproporzionata, e questo non può essere accettato.

\*\*\*

### **3.2.2. Libera prestazione di servizi**

L'**emendamento 6** introduce, in un considerando, un riferimento ai requisiti imposti ai prestatori di servizi, in particolare in materia di qualifiche professionali, e alla necessità che tali requisiti siano applicati in maniera non discriminatoria, siano giustificati da motivi imperativi d'interesse generale, siano atti a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e siano proporzionati. Il riferimento ai requisiti in materia di qualifiche professionali è incompatibile con il principio della prestazione di servizi sulla base del titolo d'origine senza controllo delle qualifiche professionali. Questo emendamento tende ad allineare la prestazione di servizi al regime dello stabilimento e ciò non è compatibile con l'obiettivo di agevolare la prestazione di servizi.

\*\*\*

Gli emendamenti **4** e **45** sopprimono dal considerando 5 e dall'articolo 5, paragrafo 2, il riferimento a una presunzione su base temporale per la definizione della nozione di prestazione di servizi. La proposta presunzione di sedici settimane intende facilitare la distinzione tra la prestazione di servizi e lo stabilimento. Cio' conferisce una maggiore chiarezza al concetto di prestazione di servizi. Non è accettabile attenersi ai criteri attuali della giurisprudenza, che sono suscettibili di evoluzione.

\*\*\*

L'**emendamento 50** rimpiazza, all'articolo 7, l'obbligo d'informare il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento con quello d'informare l'organismo competente dello Stato membro di stabilimento e dello Stato membro ospitante. Esso introduce d'altro canto l'obbligo d'informazione sistematica dell'organismo competente dello Stato membro ospitante da parte di quello dello Stato membro di provenienza. La Commissione ritiene che il ruolo del punto di contatto in quanto "sportello unico" sia essenziale per la realizzazione dell'obiettivo di facilitare la prestazione di servizi. D'altro canto, il punto di riferimento logico è il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento con il quale il migrante ha i legami più stretti. L'informazione tra i punti di contatto tra gli Stati membri può avvenire soltanto a richiesta, eventualmente generalizzata per certe situazioni che presentano un interesse particolare, se non si vuole bloccare il sistema.

\*\*\*

Secondo la stessa logica che per l'emendamento 36 (cfr. sopra), l'**emendamento 145** sopprime il riferimento alla prova della nazionalità del migrante di cui all'articolo 8, comma 1. Tale emendamento non può essere accettato per le ragioni giuridiche già segnalate.

\*\*\*

### **3.2.3. Libertà di stabilimento**

#### ***Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione***

L'**emendamento 13** intende limitare, in un considerando, l'applicazione sussidiaria del regime generale alle situazioni in cui le condizioni minime di formazione previste per le professioni dette "settoriali" non sono soddisfatte. Questo emendamento non può essere accolto dalla Commissione, nella misura in cui avrebbe l'effetto di escludere il riconoscimento non automatico dei titoli di formazione per le attività attualmente coperte dalla direttiva 1999/42/CE, il che rappresenterebbe un passo indietro rispetto all'acquis (articolo 3 della direttiva 1999/42/CE).

\*\*\*

L'**emendamento 218** aggiunge, all'articolo 11, che la Commissione valuterà il sistema di livelli, quale definito nello stesso articolo, cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Se si riscontrassero palesi differenze tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per un sistema di punti e di crediti collegati alla qualità della formazione negli Stati membri. Il comitato comitatologia dovrebbe verificare l'assegnazione dei punti ai diversi cicli di formazione. L'emendamento non può essere accolto dalla Commissione. Infatti, il sistema di punti e di crediti contemplato si basa maggiormente su una logica di ravvicinamento dei sistemi di formazione nazionale, che rientra nella competenza degli Stati membri ed è discussa in altre sedi incaricate del riconoscimento accademico. Cio'

non esclude la possibilità per la Commissione di proporre altre modifiche che apparissero necessarie nel quadro del suo potere d'iniziativa.

\*\*\*

L'**emendamento 57** si riferisce alla situazione in cui il livello di qualifica richiesto nello Stato membro ospitante sia superiore al livello di qualifica del richiedente, nel quadro dell'articolo 11. In virtù di questo emendamento, il professionista interessato beneficerebbe del diritto al riconoscimento soltanto se, da un lato, lo Stato membro d'origine avesse successivamente innalzato il livello di formazione richiesto e se, dall'altro, il professionista abbia avuto accesso alla professione in questione nello Stato membro sulla base della sua formazione precedente di livello inferiore. Questo emendamento va visto alla luce dell'emendamento 60 e s'iscrive in una logica di rimessa in causa di un elemento chiave dell'acquis. L'emendamento non è accolto per gli stessi motivi adottati per l'emendamento 60.

\*\*\*

L'**emendamento 59** precisa, all'articolo 12 bis, che se in uno Stato membro un diploma attestante un determinato livello di formazione e completato da un'esperienza professionale è legalmente assimilato al livello di qualifica superiore, si deve tener conto di quest'ultimo livello ai fini del riconoscimento. Tale emendamento non è accolto per ragioni di coerenza del regime generale di riconoscimento. I livelli di qualifica stabiliti all'articolo 11 della proposta si basano sulla formazione accademica del professionista e consentono di stabilire i limiti al principio di riconoscimento nell'ambito di regime generale: com'è attualmente il caso, il regime di riconoscimento non è applicabile se lo scarto tra la formazione del migrante e quella richiesta nello Stato membro ospitante supera un livello. Altri elementi di qualifica, come l'esperienza professionale, non interferiscono con tale regola, ma se ne deve tener conto in un secondo momento, all'atto di determinare la necessità di applicare una misura di compensazione.

\*\*\*

L'**emendamento 60** sopprime dall'articolo 13 il diritto al riconoscimento quando il titolo di formazione del migrante è di livello immediatamente inferiore al livello richiesto nello Stato membro ospitante. Questa parte dell'emendamento rimette fondamentalmente in causa l'acquis delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE che, in assenza di armonizzazione delle condizioni di formazione, si fondano su un meccanismo di riconoscimento reciproco unitamente a un meccanismo di compensazione delle differenze sostanziali che possono sussistere tra i regimi nazionali. Questo emendamento avrebbe la conseguenza di ridurre notevolmente le possibilità di migrazione di professionisti pienamente qualificati e non può quindi essere accolto. D'altro canto, questo emendamento introduce una disposizione relativa all'obbligo, per il migrante, di versare gli oneri sociali nello Stato membro ospitante. La questione del rispetto degli obblighi in vigore nello Stato membro ospitante è affrontata nel considerando 3 della proposta. La proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non rappresenta lo strumento giuridico adeguato per includere disposizioni particolari su obblighi determinati che possono essere imposti nei diversi Stati membri. Una tale disposizione sarebbe anche contraria alla legislazione comunitaria in vigore in materia di previdenza sociale.

\*\*\*

L'**emendamento 7** sopprime i termini "*o parte di esse*" per limitare in tal modo la portata del considerando 7 alle situazioni in cui il migrante ha acquisito tutte le sue qualifiche in un altro Stato membro. Un simile approccio è in contraddizione con la politica comunitaria in materia di mobilità degli studenti. Essa implica d'altronde un passo indietro rispetto all'acquis. In effetti, persone che abbiano acquisito soltanto parte della loro formazione in un altro Stato membro possono tuttavia far valere la direttiva se non hanno ottenuto la loro qualifica professionale "finale" nello Stato membro in cui desiderano esercitare la loro professione.

L'**emendamento 10** intende limitare, in un considerando, l'applicazione della direttiva alle persone che abbiano risieduto effettivamente nello Stato membro che ha rilasciato la qualifica professionale. L'emendamento non può essere accolto, poiché escluderebbe dal beneficio della direttiva tutte le persone che abbiano seguito una formazione a distanza o una formazione in franchising senza lasciare il territorio dello Stato membro in cui intendono esercitare la professione. Quest'interpretazione non potrebbe essere condivisa poiché la residenza non incide sulla "nazionalità" della qualifica che è l'elemento determinante. Il fatto di seguire una formazione di questo tipo non costituisce uno sviamento della regolamentazione nazionale.

L'**emendamento 214** prevede, all'articolo 13, paragrafo 2 quater, la possibilità per lo Stato membro ospitante di controllare la qualità dell'insegnamento dispensato sul suo territorio in virtù di accordi di franchising, fissando in particolare le condizioni d'insegnamento in modo da assicurare un livello elevato d'insegnamento universitario. Questo emendamento non è accettabile, poiché, tenuto conto dell'autonomia degli Stati membri in materia d'istruzione e di formazione, non spetta allo Stato membro ospitante fissare le condizioni dell'insegnamento, fatto che rientra nelle competenze dello Stato membro d'origine in cui è situata l'università "di tutela". È invece legittimo che lo Stato membro ospitante possa verificare che l'insegnamento seguito sul suo territorio conferisca al suo titolare, nello Stato membro d'origine, gli stessi diritti dell'insegnamento seguito sul territorio dello Stato membro d'origine. Si tratta di una verifica la cui portata è affatto diversa e per la quale è proposto un riferimento nel considerando 7 bis quale riformulato alla luce degli emendamenti 8, 62 e 63.

\*\*\*

L'**emendamento 64** si riferisce all'articolo 14, paragrafo 1, punto c) della proposta, che stabilisce che lo Stato membro ospitante possa esigere dal professionista migrante che si sottoponga a una prova attitudinale o che compia un tirocinio di adattamento, se la sua professione quale definita nello Stato membro ospitante copre un campo d'attività più ampio della professione corrispondente quale definita nello Stato membro d'origine e se tale differenza sia caratterizzata da una diversità sostanziale in materia di formazione. L'emendamento limita questa disposizione alle sole professioni regolamentate nello Stato membro d'origine. Una simile limitazione non s'iscrive nella logica del regime generale di riconoscimento che si applica anche nell'ipotesi, esplicitamente prevista all'articolo 13, paragrafo 2 della proposta (che riprende in proposito l'acquis delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE), in cui la professione non sia regolamentata nello Stato membro d'origine del richiedente.

\*\*\*

L'**emendamento 126** intende inserire la professione di "guida turistica" nell'allegato II per la Grecia. Considerato che la proposta consiste nell'irrigidire l'allegato II, che non è più esaustivo, una simile aggiunta non è necessaria per l'assimilazione di una formazione dalla struttura particolare di livello 3 a una formazione di livello 4.

\*\*\*

#### **3.2.4. Libertà di stabilimento**

##### ***Riconoscimento in base al coordinamento minimo delle condizioni di formazione***

Gli emendamenti **153 e 128** introducono, da un lato, il principio di riconoscimento automatico per la professione di psicoterapeuta all'articolo 20 e, dall'altro, le conoscenze e competenze attinenti, le condizioni minime di formazione compreso il programma di studi, le attività professionali e i titoli di formazione in un allegato V bis. La definizione delle condizioni minime di formazione di una professione è uno strumento che agevola il riconoscimento automatico dei titoli in questione. Tuttavia, le condizioni per il riconoscimento automatico degli psicoterapeuti (consenso degli Stati membri, sostegno della professione e valore aggiunto in termini di libera circolazione dei professionisti) non sono presenti. Di conseguenza, questi emendamenti non sono accolti.

\*\*\*

L'**emendamento 75** estende la notifica dei titoli che beneficiano del riconoscimento automatico, prevista all'articolo 20, paragrafo 6, agli altri Stati membri mentre la proposta della Commissione si limitava a prevedere una semplice notifica alla Commissione. L'emendamento stabilisce inoltre che la pubblicazione, ad opera della Commissione, debba avvenire alla scadenza di tre mesi dopo la comunicazione dello Stato membro in questione. Quest'obbligo aggiuntivo appesantisce inutilmente la direttiva. Il sistema proposto è stato posto in atto per la direttiva 2001/19/CE e, sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, non ha posto problemi d'applicazione.

L'**emendamento 77** riguarda i casi in cui la Commissione o uno Stato abbiano dubbi quanto al fatto che un titolo che beneficia del riconoscimento automatico risponda alle condizioni minime di formazione. Questo emendamento si applicherebbe a tutte le professioni in questione ad eccezione dei medici generici. In tal caso, conformemente all'articolo 20, paragrafo 6 bis, il comitato comitatologia verrebbe consultato per parere. Allorché il Comitato ritiene che il titolo risponda alle condizioni minime di formazione, il parere è pubblicato entro tre mesi a decorrere dalla sua formulazione, o alla fine del periodo fissato per detta formulazione. Questa pubblicazione non avviene allorché lo Stato membro in questione modifichi la sua comunicazione in seguito al parere del comitato, se il comitato ritiene che le condizioni minime di formazione non siano rispettate o se è aperto un procedimento per inadempimento. L'introduzione di una simile procedura determinerebbe oneri amministrativi eccessivi in un'Unione allargata. La notifica proposta basta a raggiungere questo obiettivo. D'altro canto, il trattato prevede all'articolo 226 un'unica procedura di controllo della compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario.

\*\*\*

L'**emendamento 155** sopprime, dall'articolo 23, paragrafo 6, l'utilizzazione della procedura di comitatologia per l'aggiornamento delle durate minime delle formazioni mediche specialistiche. La procedura di comitatologia assicura una semplificazione e una maggiore flessibilità nel quadro dell'aggiornamento delle durate minime delle formazioni mediche specialistiche. La sua soppressione va contro uno degli obiettivi essenziali della proposta e implica un passo indietro rispetto al diritto comunitario esistente.

\*\*\*

L'**emendamento 15** mira a sopprimere il considerando che chiarisce la differenza tra le attività professionali dei medici di base, dei medici specialisti e dei medici generici. Questo considerando è fondamentale per l'interpretazione delle disposizioni in questione e contribuisce a una migliore comprensione, necessaria nella pratica, della relazione tra le diverse attività professionali dei medici.

Gli emendamenti **16, 179 e 156** intendono, i primi due in un considerando e l'ultimo all'articolo 24, paragrafo 2, facilitare il riconoscimento automatico non solo delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri e in essi obbligatorie, ma anche di quelle che sono comuni a un numero limitato di essi. D'altro canto, gli **emendamenti 127, 132, 178/rev. 2, 133 e 215**, sono finalizzati, coerentemente con l'emendamento 156, a introdurre la lista delle specializzazioni comuni a certi Stati membri nell'allegato V, punto 5.1.4 bis, relativa al riconoscimento automatico e a sopprimere detta lista dall'allegato concernente i diritti acquisiti. Inoltre, questi emendamenti aggiornano la lista delle specializzazioni mediche comuni a certi Stati membri. Uno degli obiettivi politici della proposta è di limitare il riconoscimento automatico dei medici specialisti alle specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri, mentre gli altri possono beneficiare del regime generale di riconoscimento. Le modifiche introdotte dagli emendamenti, che implicano un riconoscimento automatico per le specializzazioni mediche comuni a certi Stati membri, appaiono inaccettabili.

L'**emendamento 158** modifica il riferimento agli allegati relativi alle specializzazioni mediche comuni a certi Stati membri nel quadro dei diritti acquisiti dei medici specialisti di cui all'articolo 25. Tale modifica, in linea con gli emendamenti summenzionati, è inaccettabile. Poiché il riconoscimento automatico per le specializzazioni mediche comuni a certi Stati membri è inaccettabile, la modifica del regime dei diritti acquisiti per le specializzazioni mediche che non beneficiano più del riconoscimento automatico non appare adeguata. Inoltre, una modifica del regime quale suggerita non sarebbe tecnicamente accettabile.

L'**emendamento 157** intende introdurre all'articolo 24, l'accreditamento da parte della Commissione dell'organismo professionale europeo dei medici più rappresentativo. Per includere nuove specializzazioni nella lista delle specializzazioni mediche riconosciute automaticamente, l'organismo professionale accreditato beneficia di un diritto d'iniziativa nella procedura di pubblicazione delle specializzazioni mediche e comunica alla Commissione tutte le informazioni necessarie a tal fine. Le sue proposte rientrano nella procedura di comitatologia. Inoltre, l'emendamento dispone che le piattaforme comuni non si applichino per le specializzazioni comuni. Questo emendamento non può essere accolto, poiché rimette in causa la competenza di esecuzione conferita alla Commissione nel quadro della definizione e della modifica delle durate minime di formazione delle specializzazioni mediche. D'altronde, l'esclusione dell'applicazione delle piattaforme comuni per le specializzazioni mediche che non beneficiano di un riconoscimento automatico appare ingiustificata poiché tale disposizione vale per l'intero regime generale, senza escludere nessuna professione.

\*\*\*

Gli emendamenti **134 e 135** intendono introdurre la lista delle specializzazioni odontoiatriche comuni a certi Stati membri nell'allegato V, punto 5.3.3 bis, relativa al riconoscimento automatico, sopprimendo detta lista dall'allegato concernente i diritti acquisiti, e ad aggiornare la lista di specializzazioni odontoiatriche comuni a certi Stati membri. Le ragioni che giustificano il mancato accoglimento di questi emendamenti sono identiche a quelle

esposte in materia di specializzazioni mediche comuni a certi Stati membri. Inoltre, per le specializzazioni odontoiatriche, non è prevista nessuna disposizione sostanziale nel corpo della direttiva al fine di stabilire il principio del loro riconoscimento automatico.

\*\*\*

L'**emendamento 92** prevede, all'articolo 35, verifiche esterne degli istituti di formazione dei veterinari per accertare il rispetto delle condizioni minime di formazione corrispondenti. I risultati sono trasmessi al comitato dell'articolo 54. Questo emendamento non è accettabile nella misura in cui il trattato prevede all'articolo 226 un'unica procedura di controllo della compatibilità delle regole nazionali con il diritto comunitario.

\*\*\*

Gli **emendamenti 19 e 98** introducono, in un considerando e nell'articolo 40, paragrafo 1 ter, l'obbligo per la Commissione di proporre la creazione di una specializzazione in farmacia ospedaliera. L'obiettivo politico della proposta è di semplificare e chiarire il sistema di riconoscimento delle specializzazioni nel quadro delle professioni che beneficiano di un coordinamento minimo delle condizioni di formazione. In effetti, la proposta limita il riconoscimento delle specializzazioni mediche e odontoiatriche a quelle comuni a tutti gli Stati membri. Questo emendamento va contro tale obiettivo. D'altro canto, la presentazione di una simile proposta da parte della Commissione, contestualmente al suo diritto d'iniziativa, dovrebbe essere fondata su una valutazione d'impatto.

L'**emendamento 18**, come anche gli **emendamenti 104, 162** (cfr. sopra) e **163** reintroducono, il primo in un considerando e gli ultimi due nell'articolo 41, la deroga al riconoscimento automatico dei titoli di farmacista nel caso di creazione di nuove farmacie, presente nella legislazione in vigore. Inoltre, l'emendamento 104 fa riferimento alla competenza degli Stati membri ad autorizzare l'apertura di farmacie. Questi emendamenti non sono accettabili poiché la competenza degli Stati membri non è messa in causa dalla direttiva e la misura proposta intende agevolare maggiormente la libera circolazione dei farmacisti. Inoltre, la disposizione equivalente che si applica attualmente ha vocazione ad essere limitata nel tempo.

\*\*\*

L'**emendamento 212** prevede, per il tramite dell'articolo 45 bis, che la Commissione può adottare proposte nel caso in cui un'associazione professionale a livello europeo, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (piattaforme comuni) chieda regole specifiche per il riconoscimento di tali qualifiche professionali sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione. In tutti i casi, una modifica della direttiva volta a estendere l'applicazione del riconoscimento automatico a nuove professioni è sempre possibile, contestualmente al diritto d'iniziativa della Commissione, e deve essere fondata su una valutazione d'impatto.

\*\*\*

### **3.2.5. Libertà di stabilimento** ***Disposizioni comuni in materia di stabilimento***

L'**emendamento 112** intende sopprimere, dall'articolo 48, le regole relative al porto del titolo professionale ins caso di accesso parziale alla professione. Questo non è accettabile poiché,

nel caso di un accesso parziale alla professione, il titolo professionale deve essere corredato di una menzione adeguata per evitare qualsiasi confusione.

\*\*\*

L'**emendamento 113** prevede, all'articolo 48, per le professioni che beneficiano del riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il riconoscimento delle attestazioni degli Stati membri in materia d'esperienza professionale nel caso in cui un tirocinio professionale sia richiesto nello Stato membro ospitante. Per gli architetti, l'emendamento prevede il riconoscimento dei certificati rilasciati nel contesto delle condizioni specifiche per le Fachhochschulen. L'emendamento non è accolto poiché questa precisazione procedurale va contro il principio di riconoscimento automatico dei titoli, salvo per i farmacisti per i quali tale eccezione è espressamente riconosciuta. Per le professioni che beneficiano di un coordinamento minimo delle condizioni di formazione, la proposta della Commissione prevede che i titoli siano riconosciuti automaticamente per i professionisti pienamente qualificati nello Stato membro d'origine, senza che sia necessario sapere se hanno effettuato un tirocinio o beneficiato di un'esperienza professionale, indipendentemente dal fatto che tale esperienza sia richiesta o meno nello Stato membro ospitante.

\*\*\*

### **3.2.6. Modalità di esercizio della professione**

L'**emendamento 115** limita, nell'articolo 51, l'obbligo degli Stati membri di non richiedere ai migranti un tirocinio, né un'esperienza professionale perché essi possano essere convenzionati con un'assicurazione contro le malattie, in particolare alle ostetriche e ai farmacisti, per quanto riguarda le attività professionali contemplate nella direttiva. Ciò non è accettabile poiché gli Stati membri sono competenti per regolamentare le professioni sul loro territorio e conferire loro un campo d'attività determinato. Inoltre, la lista di attività per le professioni in questione presenta soltanto un carattere minimo obbligatorio.

\*\*\*

### **3.2.7. Cooperazione amministrativa e competenze esecutive**

L'**emendamento 117** rimpiazza, all'articolo 52, i termini « le autorità competenti dello Stato membro ospitante » con « gli ordini professionali o organi analoghi competenti ». Ciò non è accettabile nella misura in cui gli ordini professionali o gli organi analoghi competenti, non coprono tutte le professioni regolamentate né esistono in modo identico in tutti gli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà. D'altro canto, nella maggior parte degli Stati membri, il ruolo delle autorità competenti non è della stessa natura di quello degli ordini professionali. In compenso, i termini « organismi competenti », contemplati inizialmente nell'emendamento 116, sono accettati (cfr. sopra).

\*\*\*

L'**emendamento 118** sopprime l'articolo 53, relativo ai punti di contatto. Le competenze proposte per i punti di contatto, informazione e assistenza ai cittadini, sono trasferite agli « organismi competenti »/ « ordini professionali o organismi analoghi competenti » conformemente, rispettivamente, agli emendamenti 116 e 117 (cfr. sopra). L'obiettivo dei punti di contatto è di agevolare l'accesso dei cittadini all'informazione nel contesto del

riconoscimento delle qualifiche professionali. A tal fine, essi devono essere chiaramente identificabili in ciascuno Stato membro. Il trasferimento delle loro competenze agli « organismi competenti »/ « ordini professionali o organismi analoghi competenti » non risponde a questa esigenza di chiarezza e farebbe perdere il suo effetto utile alla disposizione proposta.

\*\*\*

Gli **emendamenti 119 e 120** modificano l'articolo 54, relativo al comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Essi mirano a creare due comitati comitatologia, uno per le professioni del regime generale e l'altro per le professioni che beneficiano del riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione. D'altro canto, essi intendono assicurare la presenza degli esperti di ciascuna professione in qualità di osservatori in occasione delle riunioni del comitato per far ricorso alle loro competenze. Gli **emendamenti 27 e 180** riprendono, in un considerando, la creazione di due comitati comitatologia e fanno riferimento alla rappresentanza delle professioni e delle parti sociali nel comitato comitatologia. Infine, l'**emendamento 182** contempla, in un considerando, la creazione di sottocomitati per questioni specifiche. Queste modifiche non sono accettabili poiché appensantiscono il sistema proposto. Il comitato comitatologia è composto da rappresentanti degli Stati membri designati per ciascuna riunione, il che assicura la loro competenza peritale nell'ambito trattato. Questa soluzione è più semplice della creazione di due strutture parallele con competenze limitate e evita oneri burocratici inutili pur raggiungendo l'obiettivo voluto. D'altro canto, l'emendamento non tiene conto delle competenze comitatologia per le attività che beneficiano del riconoscimento automatico dell'esperienza professionale, per le quali non è previsto nessun comitato. Infine, la presenza di osservatori/esperti, come anche la creazione di sottocomitati, sono questioni da regolare contestualmente alle regole di procedura interna del comitato e non nel testo della direttiva che deve limitarsi all'inquadramento imposto dalla decisione 1999/468 del Consiglio.

\*\*\*

L'**emendamento 83** contempla, nell'articolo 23 bis, la creazione di un gruppo d'esperti provenienti dagli Stati membri e aventi il compito di contribuire all'attuazione della direttiva, nonché la messa in atto di un metodo flessibile di consultazione delle associazioni professionali a livello europeo e degli istituti d'istruzione. La Commissione sostiene questi due meccanismi, ma la direttiva non è lo strumento giuridico appropriato per porli in atto. Il gruppo d'esperti deve essere creato con decisione della Commissione che, se del caso, potrebbe fare riferimento nei suoi considerando, alle modalità del metodo flessibile di consultazione. In tutti i casi, il nuovo considerando 23 bis indica già questo approccio.

\*\*\*

L'**emendamento 183** contempla, in un considerando e conformemente ai processi di Bologna e di Bruges, la creazione di un Foro europeo delle professioni. Esso sarebbe composto dai rappresentanti della Commissione, delle associazioni professionali, nonché delle parti sociali e di altre « istituzioni che operano nel settore della formazione ». La sua missione è di fornire pareri al comitato comitatologia e sviluppare un quadro comunitario per il riconoscimento delle qualifiche per le professioni regolamentate e non regolamentate. Questa struttura complessa appare del tutto sproporzionata rispetto ai compiti di carattere tecnico che le sono conferiti e che sono già assicurati dalla Commissione, assistita da un gruppo di esperti. Un partenariato pubblico/privato in questo ambito, quale suggerito nel considerando 25 bis, offre una soluzione maggiormente flessibile. D'altro canto, le questioni relative alle professioni non

regolamentate non rientrano nella presente direttiva. Inoltre, questo considerando non ha corrispondenza nel testo della direttiva.

\*\*\*

### **3.2.8. Altre disposizioni**

L'**emendamento 122** precisa all'articolo 55 che la relazione degli Stati membri sull'applicazione della direttiva dovrà comportare proposte volte a estendere il campo d'applicazione della direttiva e per l'incorporazione di nuove categorie professionali. Questo emendamento non è accettabile nella misura in cui tutte le professioni regolamentate sono coperte da questa proposta e, quindi, il suo campo d'applicazione non può essere ulteriormente esteso. D'altro canto, una modifica della direttiva volta ad ampliare l'applicazione del riconoscimento automatico a nuove professioni è sempre possibile, contestualmente al diritto d'iniziativa della Commissione, e dovrebbe basarsi su una valutazione d'impatto.

L'**emendamento 23** tratta anch'esso, in un considerando, dell'estensione del riconoscimento automatico, sulla base del coordinamento minimo delle condizioni di formazione, ad altre professioni. Neanche questo emendamento può essere accolto per le ragioni citate precedentemente.

L'**emendamento 188** suggerisce inoltre, in un considerando, alle organizzazioni professionali « che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva » (vale a dire non coperte da una sezione specifica della direttiva) di stabilire una piattaforma comune che potrà formare la base per « un successivo coinvolgimento nella presente direttiva » (vale a dire, al titolo III, capitolo III, della direttiva). La Commissione non accoglie questo emendamento. Da un lato, tutte le professioni non coperte da una direttiva specifica sono coperte dalla proposta. D'altro canto, non spetta al legislatore comunitario incitare le associazioni professionali a porre in atto una piattaforma, ma soltanto creare il quadro giuridico che lo consenta. Infine, le piattaforme non hanno necessariamente la vocazione a sfociare in un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione.

\*\*\*

Inoltre, gli **emendamenti 186 e 187** impegnano la Commissione, rispettivamente in un considerando e all'articolo 55, a presentare una proposta legislativa per l'introduzione di un "certificato professionale europeo" contenente informazioni sulla qualifica del suo titolare, la sua esperienza professionale e le sanzioni prese contro di lui in modo da agevolare la mobilità dei professionisti. Una simile misura, che deve essere compatibile con la legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati, è sempre possibile, contestualmente al diritto d'iniziativa della Commissione, e dovrebbe fondarsi su una valutazione d'impatto.

\*\*\*

L'**emendamento 25** associa obbligatoriamente, nel contesto di un considerando, i rappresentanti delle professioni interessate alla collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione onde facilitare l'attuazione della direttiva. Questo non è accettabile poiché l'attuazione della direttiva è di competenza degli Stati membri, come anche della Commissione nel quadro delle sue competenze d'esecuzione. Il ruolo delle associazioni professionali nell'attuazione della direttiva è una questione che devono regolare gli Stati

membri, a livello nazionale, sulla base del principio di sussidiarietà, e non spetta farlo alla Commissione per quanto concerne le sue attività.

\*\*\*

Gli **emendamenti 168 e 123**, nel quadro della clausola di salvaguardia dell'articolo 56 della proposta, dispongono che l'applicazione di questa clausola possa intervenire soltanto previa consultazione della professione in questione, sulla base della procedura di comitatologia o di codecisione, a seconda dei casi. Qualora la Commissione ritenesse che le difficoltà sono di scarsa entità o inesistenti, essa dovrebbe giustificarlo. Ciò non è accettabile poiché l'attuazione della direttiva rientra nelle competenze degli Stati membri, come anche della Commissione nel quadro delle sue competenze d'esecuzione. D'altro canto, proposte legislative sono sempre possibili, contestualmente al diritto d'iniziativa della Commissione. La consultazione delle professioni in questione, che è una prassi abituale della Commissione, non può essere una condizione supplementare nel quadro della procedura di comitatologia. L'**emendamento 124** precisa che misure di compensazione possono essere imposte nel caso in cui la clausola di salvaguardia sia stata invocata. Questa precisazione non è necessaria e la redazione del testo non è chiara quanto al suo campo d'applicazione. L'obiettivo auspicato può essere raggiunto in modo più semplice tramite la clausola di salvaguardia quale è stata proposta.

\*\*\*

### **3.3. PROPOSTA MODIFICATA**

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente a quanto sopra enunciato.